

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 40

31° anno

13 febbraio 1988

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 401/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 402/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 403/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 404/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- Regolamento (CEE) n. 405/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso 9
- Regolamento (CEE) n. 406/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento greco 11
- Regolamento (CEE) n. 407/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 13
- * Regolamento (CEE) n. 408/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che prevede, per la campagna 1987/1988, misure speciali per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva in Portogallo 16
- * Regolamento (CEE) n. 409/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 232/88 e (CEE) n. 233/88 nel settore delle carni bovine 17
- * Regolamento (CEE) n. 410/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che fissa, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1988, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna 24

★ Regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita	25
Regolamento (CEE) n. 412/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 115/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	28
Regolamento (CEE) n. 413/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 215/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari dell'Egitto	29
Regolamento (CEE) n. 414/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	30
Regolamento (CEE) n. 415/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	32

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Parlamento europeo

88/79/CECA, CEE, Euratom :

★ Decisione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 1988, che dà scarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1985 riguardante le sezioni I (Parlamento), II (Consiglio), III (Commissione), IV (Corte di giustizia), V (Corte dei conti)	34
Risoluzione sull'adempimento, da parte della Commissione, delle richieste indicate nella risoluzione del Parlamento, del 7 aprile 1987, concernente il rinvio della concessione del discarico relativo all'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1985	36

Consiglio

88/80/CECA :

★ Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, dell'8 febbraio 1988, che sospende alcune preferenze tariffarie generalizzate per il 1988, per quanto riguarda i prodotti siderurgici originari della Repubblica di Corea	38
--	----

88/81/CEE :

★ Bilancio estimativo del Consiglio, dell'8 febbraio 1988, relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi destinati all'ingrasso, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988	39
---	----

88/82/CEE :

★ Bilancio estimativo del Consiglio, dell'8 febbraio 1988, relativo alle carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988	40
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 401/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1988****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 febbraio 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	10,36	167,15
0712 90 19	10,36	167,15
1001 10 10	65,54	251,67 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	65,54	251,67 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	5,23	186,80
1001 90 99	5,23	186,80
1002 00 00	45,58	162,40 ⁽³⁾
1003 00 10	39,26	177,71
1003 00 90	39,26	177,71
1004 00 10	95,79	141,12
1004 00 90	95,79	141,12
1005 10 90	10,36	167,15 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
1005 90 00	10,36	167,15 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
1007 00 90	33,88	175,96 ⁽⁵⁾
1008 10 00	39,26	97,89
1008 20 00	39,26	107,32 ⁽⁶⁾
1008 30 00	39,26	57,96 ⁽⁶⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	39,26	57,96
1101 00 00	21,87	276,82
1102 10 00	78,36	241,90
1103 11 10	115,18	403,68
1103 11 90	21,93	297,28

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 402/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1988****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 febbraio 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	1,45
1001 10 90	0	0	0	1,45
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 403/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1988****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci 1006 10, 1006 20 e 1006 30 della nomenclatura combinata ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4042/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 344/88 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4042/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 88.

⁽⁵⁾ GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Codice NC	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) ⁽¹⁾	ACP o PTOM (⁽¹⁾) (⁽²⁾)	(ECU/t)
				Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86
1006 10 91	—	314,97	153,88	—
1006 10 99	—	278,10	135,45	208,58
1006 20 10	—	393,71	193,25	—
1006 20 90	—	347,63	170,21	260,72
1006 30 11	13,05	520,37	248,26	—
1006 30 19	12,97	575,59	275,91	431,69
1006 30 91	13,90	554,20	264,75	—
1006 30 99	13,90	617,04	296,17	462,78
1006 40 00	0,00	162,06	78,03	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

(⁽¹⁾) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(⁽²⁾) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(⁽³⁾) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 404/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1988****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2604/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 344/88 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1988:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
1006 10 91	0	0	0	—
1006 10 99	0	0	0	—
1006 20 10	0	0	0	—
1006 20 90	0	0	0	—
1006 30 11	0	0	0	—
1006 30 19	0	0	0	—
1006 30 91	0	0	0	—
1006 30 99	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 405/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1988****che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del
riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 51/88 ⁽⁶⁾, ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 3 al 9 febbraio 1988 per la peseta spagnola danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per la Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.⁽⁶⁾ GU n. L 6 del 9. 1. 1988, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.

*ALLEGATO***Tasso di conversione agricolo specifico per il riso**

[regolamento (CEE) n. 3294/86]

1 ECU	=	48,2869	FB
	=	2,34113	DM
	=	8,93007	Dkr
	=	184,681	Dra
	=	156,526	Pta
	=	7,85183	FF
	=	0,873900	£Irl
	=	1 704,94	Lit
	=	2,63785	Fl
	=	0,787378	£UK

REGOLAMENTO (CEE) N. 406/88 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1988

relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli
detenuto dall'organismo d'intervento greco.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3999/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3263/85⁽⁴⁾, ha fissato le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi e'intervento;

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabacco in colli, particolarmente dei costi di stoccaggio, è opportuno indire una gara per la messa in vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione;

considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita per l'esportazione di 6 partite di tabacco greggio in colli del raccolto 1985 detenuto dall'organismo d'intervento greco, per un peso totale di 7 689 239 kg ripartiti per varietà come indicato nell'allegato.

Articolo 2

La vendita si effettua seconda la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 22.

Articolo 3

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata al 29 marzo 1988 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Articolo 4

La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario menzionata all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata:

- a) alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per almeno un terzo delle partite;
- b) alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.

Articolo 5

1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita a nome e presso l'Υπηρεσία Διαχίρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (YDAGEP), Acharmon 5, Atene 108 (Grecia).

2. La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Partita n.	Varietà	Raccolto	Peso (kg)
1	Burley	1985	1 181 822
2	Burley	1985	1 200 643
3	Burley	1985	1 152 363
4	Burley	1985	1 650 963
5	Burley	1985	1 650 964
6	K.K. non classic	1985	852 484
Totale			7 689 239

REGOLAMENTO (CEE) N. 407/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1988****relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato del regolamento (CEE) n. 3785/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 55 t di latte scremato in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾ ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura si beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n. (1):** 51/88. Decisione della Commissione del 25 gennaio 1988.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario (2):** UNRWA supply Division, PO Box 700-A-1400 Vienna; telex 135310 UNRWA A.
4. **Rappresentante del beneficiario (3):** Supply and Transport offices, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem, Israel.
5. **Luogo e paese di destinazione:** Israele.
6. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (6) (7) (8):** (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4, dal punto I.1.B.1 al al punto I.1.B.3).
8. **Quantitativo globale:** 55 t.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcarura (9):** 1 Kg (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 5, punto I.1.B.4).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
• ACTION No 51/88 / DSM / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGES / ASHDOD • e (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, punto I.1.B.5).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporo delle vitamine devono aver luogo dopo l'aggiudicazione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura (10):** reso porto di sbarco-franco banchina, Ashdod.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Ashdod.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 15 al 30 marzo 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 10 maggio 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4):** 29 febbraio 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 14 marzo 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 30 marzo al 15 aprile 1988;
 - c) data limite per la fornitura: 27 maggio 1988.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Berlaymont, bureau 6/73
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22 037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** restituzione applicabile il 29 gennaio 1988 fissata dal regolamento (CEE) n. 238/88 (GU n. L 24 del 29. 1. 1988).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (³) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32
 - 236 10 97
 - 235 01 30
 - 236 20 05.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quelle di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (⁷) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i novanta giorni precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.
- (⁸) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (⁹) La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette; sulle navi non devono essere caricati più di 30 contenitori.
- (¹⁰) In caso di merci rese porto di sbarco, sbarcate, il fornitore è responsabile della consegna dei contenitori fino al terminale del porto di destinazione; sono a suo carico tutte le spese di movimentazione delle merci (THC), ma non è responsabile delle operazioni di scarico delle merci dai contenitori.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 408/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1988****che prevede, per la campagna 1987/1988, misure speciali per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva in Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che l'adozione di misure speciali per la campagna 1987/1988 era subordinata alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 257 dell'atto di adesione oltre il 31 dicembre 1987; che detto periodo transitorio è stato prorogato dal regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio⁽³⁾ fino al 31 dicembre 1990;

considerando che, nel caso del Portogallo, per facilitare la costituzione e il riconoscimento delle organizzazioni di produttori per la campagna 1987/1988, occorre prevedere a titolo transitorio, la possibilità di riconoscere provvisoriamente le organizzazioni non ancora dotate della struttura di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio⁽⁴⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 168/87⁽⁵⁾;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di avviamento del regime comunitario di aiuto alla produzione in Portogallo, è opportuno prorogare sino al 30 giugno 1988, il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni di coltura da parte degli olivicoltori;

considerando che il riconoscimento delle organizzazioni di produttori deve acquistare efficacia a decorrere dall'inizio della campagna 1987/1988; che è pertanto oppor-

tuno prevedere che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° novembre 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In Portogallo, per la campagna 1987/1988, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2261/84, un'organizzazione di produttori può essere riconosciuta in virtù di detto regolamento soltanto se:

- a) è composta di almeno 100 olivicoltori, ove si tratti di un'organizzazione per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio d'oliva, ovvero
- b) è composta, negli altri casi, di almeno 400 olivicoltori; qualora una o più organizzazioni per la produzione e la valorizzazione di olive e di olio d'oliva siano membri dell'organizzazione in causa, gli olivicoltori così associati sono considerati singolarmente, ai fini del calcolo del numero minimo di cui sopra.

Articolo 2

In Portogallo, per la campagna 1987/1988, le dichiarazioni di coltura di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2261/84, sono presentate entro e non oltre il 30 giugno 1988.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 21 del 23. 1. 1987, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 409/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1988****che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 232/88 e (CEE) n. 233/88 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 233/88 del Consiglio, del 25 gennaio 1988, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle voci 0201 e 0202 come pure dei prodotti delle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata (1988)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 232/88 del Consiglio, del 25 gennaio 1988, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni di bufalo congelate di cui alla sottovoce 0202 30 90 della nomenclatura combinata (1988)⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 232/88 e (CEE) n. 233/88 è stato aperto un contingente di carni bovine d'alta qualità e un contingente di carni di bufalo; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali regimi;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾, tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti del settore delle carni bovine sono sottoposte alla presentazione di un certificato; che per le carni importate, nell'ambito del presente regolamento, da paesi terzi che non hanno sottoscritto un accordo di autolimitazione, questo certificato

deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 233/88 è ripartito come segue:

a) 17 000 t di carni refrigerate disossate di cui alle sottovoci 0201 30 e 0206 10 95 della nomenclatura combinata, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "Special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

b) 5 000 t in peso del prodotto, di carni di cui alle sottovoci 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata, conformi alla definizione seguente:

« Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" ».

c) 2 300 t di carni disossate, di cui alle sottovoci 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1988, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

- d) 10 000 t in peso del prodotto, di carni di cui alle sottovoci 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata, conformi alla definizione seguente :

« Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini d'età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione.

Le carni classificate in A 2, A 3 ed A 4, secondo le norme del ministero dell'agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione ».

2. Il contingente tariffario di carni di bufalo congelate, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 232/88 viene gestito conformemente al disposto del presente regolamento.

Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità, nonché, per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), il certificato d'importazione menzionato all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm x 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m² e di colore bianco.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, e applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina, oppure a mano in stampatello.

5. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio. L'originale del certificato di autenticità, corredato di una copia, deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce.

Tuttavia il certificato non può essere presentato dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato rilasciato.

2. La copia del certificato di autenticità, indicata al paragrafo 1, è inviata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo Stato membro per effettuare la comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 5

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono :

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori ;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità ;
- c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciatosi al paragrafo 1, lettera a) o un organismo emittente non assolva uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II viene riveduto.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi messi in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, ripartiti per paese d'origine e per sottovoce tariffaria.

2. Ai fini del presente regolamento per «decade» s'intende il periodo compreso:

- tra il primo e il decimo giorno di ogni mese,
- tra l'undicesimo e il ventesimo giorno di ogni mese,
- tra il ventunesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.

Articolo 7

La presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d'importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), hanno luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Articolo 8

In tutti gli atti comunitari i richiami al regolamento (CEE) n. 263/81 della Commissione⁽¹⁾ o ai suoi articoli sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1981, pag. 52.

ALLEGATO I

1. Esportatore	2. Certificato n.	ORIGINALE	
4. Destinatario	3. Organismo emittente		
	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE		
6. Mezzo di trasporto			
7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli ; désignazione delle merci		8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (in lettere)			
11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo : a) per carni bovine di alta qualità (¹), b) per carni di bufalo (¹). Luogo : Data : Firma e timbro (o emblema stampato)			

DEFINIZIONE

Carni di alta qualità originarie di
(definizione applicabile)

Carni di bufalo originarie dell'Australia

*ALLEGATO II***ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE
CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ**

— JUNTA NACIONAL DE CARNES :

per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

— AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION :

per le carni originarie dell'Australia :

a) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

b) di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

— INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) :

per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

— FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF
AGRICULTURE (USDA) :

per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

— FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH — AGRICULTURE CANADA / DIRECTION
GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS — AGRICULTURE CANADA :

per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

REGOLAMENTO (CEE) N. 410/88 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 1988

che fissa, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1988, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione delle Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che non è stato possibile redigere entro il 31 gennaio 1988 un bilancio preventivo di approvvigionamento globale, come previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86; che è stato tuttavia possibile compilare un bilancio parziale, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 475/86 e dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3771/87⁽³⁾; che i documenti previsti per la realizzazione delle importazioni « semplici » dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d) del citato regolamento (CEE) n. 1183/86 devono essere rilasciati a decorrere dal 1° febbraio 1988; che è pertanto opportuno fissare, per tali prodotti, i massimali di cui è ammessa l'importazione e l'immissione in consumo in Spagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988 i limiti del volume d'importazione in Spagna dei

prodotti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1183/86 sono fissati ai livelli sotto indicati:

- c) 65 000 t di altri oli o grassi destinati all'alimentazione umana,
- d) — 12 000 t di oli di lino, di ricino e di legno della Cina,
— 12 000 t di olio di soia,
— 25 000 t di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana.

Articolo 2

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988 i limiti del volume di importazione in Spagna dei prodotti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1183/86 sono fissati ai livelli sotto indicati:

- c) 57 500 t di altri oli e grassi destinati all'alimentazione umana,
- d) — 12 000 t di oli di lino, di ricino e di legno della Cina,
— 0 t di olio di soia,
— 25 000 t di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 355 del 17.12. 1987, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 411/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1988****che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2095/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i dispositivi relativi al calcolo delle spese di finanziamento degli interventi per acquisti, magazzinaggio e vendita che figuravano inizialmente nel regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 331/87⁽⁴⁾, sono stati modificati più volte dopo la loro adozione; che tali testi, dato il loro numero, la loro complessità e la loro dispersione nelle varie gazzette ufficiali, sono difficilmente utilizzabili e mancano pertanto della necessaria chiarezza che deve caratterizzare ogni normativa; che è pertanto opportuno procedere alla loro codificazione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono stabiliti, per ciascuno Stato membro e per ciascun esercizio, conti da cui risultano le perdite nette subite dagli organismi d'intervento in questione;

considerando che tra gli elementi di tali conti figurano le spese di finanziamento che devono essere calcolate secondo un metodo ed un tasso d'interesse adottati in base alla procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85⁽⁶⁾;

considerando che è opportuno calcolare le spese di finanziamento secondo un metodo che tenga conto dell'entità del magazzinaggio, delle varie presentazioni della merce all'intervento, del fatto che talune merci che si trovavano all'ammasso all'inizio dell'esercizio hanno subito un certo deprezzamento e anche del fatto che i prezzi d'intervento dei vari prodotti possono variare nel corso dell'esercizio considerato; che, inoltre, tale metodo deve essere di facile applicazione;

considerando che il tasso d'interesse deve essere rappresentativo dei tassi d'interesse praticati nella Comunità;

considerando che, per garantire la continuità dell'esecuzione del bilancio della Comunità in condizioni adeguate, il regolamento (CEE) n. 1883/78 autorizza la Commissione a fissare per gli esercizi di bilancio 1986, 1987 e 1988 il tasso di interesse uniforme ad un livello inferiore al suo livello rappresentativo; che per questa categoria di spese l'esercizio di bilancio comprende le spese connesse ad operazioni materiali effettuate dal 1° ottobre precedente fino al 30 settembre; che in questi casi il tasso di interesse è stato ridotto al 7 %;

considerando che l'articolo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 ha conferito alla Commissione la possibilità di fissare il tasso di interesse uniforme ad un livello inferiore per gli Stati membri aventi costi d'interesse inferiori a quelli che risultano dall'applicazione del tasso d'interesse per il calcolo delle spese di finanziamento; che il tasso d'interesse uniforme è fissato al 7 % dal 1° dicembre 1985; che i tassi d'interesse applicati hanno registrato nel 1986 una flessione rispetto al 1985 in due Stati membri, scendendo al di sotto del tasso d'interesse uniforme; che è opportuno fissare per i due Stati membri in questione il tasso d'interesse specifico da applicare in tali Stati membri;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78 stabilisce che qualora i prodotti subiscano un deprezzamento a seguito della giacenza, si accerta l'effetto finanziario del deprezzamento e se ne tiene conto al momento dell'entrata all'intervento; che ne risulta una modifica della base di calcolo dei costi di finanziamento che costituiscono un elemento delle spese da prendere in considerazione per stabilire le perdite nette degli organismi d'intervento; che, pertanto, occorre tener conto nel calcolo del valore medio per tonnellata di prodotto del corrispondente deprezzamento;

considerando che nella normativa che disciplina le organizzazioni comuni di mercato si può prevedere che il prodotto acquistato dall'organismo d'intervento sia pagato solamente dopo un certo termine; che per questo motivo è opportuno adeguare il metodo di calcolo delle spese d'interesse per tener conto del termine di pagamento, quando la normativa lo preveda;

considerando che, qualora il pagamento del prodotto acquistato dall'organismo d'intervento abbia luogo dopo un certo periodo, i quantitativi da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle spese d'interesse debbono

⁽¹⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1987, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.

essere ridotti; che in conseguenza della proroga dei termini di pagamento, nonché a seguito di ingenti acquisti effettuati in certi settori alla fine dell'esercizio, è emerso che tale riduzione può provocare un risultato negativo; che è opportuno tener conto di tale effetto nel metodo di calcolo;

considerando che nella normativa che disciplina le organizzazioni comuni dei mercati o nelle gare indette sul piano comunitario per la vendita di prodotti agricoli detenuti dagli organismi pubblici di intervento si può prevedere che, in occasione della vendita di tali prodotti, dopo che l'acquirente abbia proceduto al pagamento, gli sia accordato un termine per il prelievo del prodotto stesso; che è pertanto opportuno adeguare il metodo di calcolo delle spese per interessi, al fine di tener conto di detto termine di prelievo;

considerando che, a causa dei livelli eccezionalmente molto elevati delle scorte di taluni prodotti agricoli all'intervento, la Commissione ha previsto in certi casi un periodo nel corso del quale l'acquirente può procedere al pagamento del prodotto dopo averlo prelevato; che è pertanto opportuno adeguare il metodo di calcolo delle spese per interessi relative alle vendite in questione, al fine di tener conto di detto termine di pagamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per calcolare le spese per interessi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio (¹), si applicano i tassi indicati agli articoli 3 e 4, paragrafo 2 al valore medio di una tonnellata del prodotto che ha formato oggetto dell'intervento e si moltiplica il risultato per la scorta media dell'esercizio.

2. Per calcolare il valore medio di una tonnellata di prodotto, la somma dei valori dei prodotti in giacenza al primo giorno dell'esercizio e dei valori dei prodotti acquistati durante l'esercizio viene divisa per la somma delle tonnellate in giacenza il primo giorno dell'esercizio e delle tonnellate acquistate durante l'esercizio stesso.

3. Per calcolare la scorta media dell'esercizio, si addizionano la somma delle scorte rilevate all'inizio di ogni mese e la somma delle scorte rilevate alla fine di ogni mese, dividendo il risultato per un numero pari al doppio dei mesi dell'esercizio.

Articolo 2

1. Qualora per un prodotto sia fissato un coefficiente di deprezzamento, conformemente all'articolo 7 del regola-

mento (CEE) n. 1883/78, il valore del prodotto acquistato durante l'esercizio finanziario è calcolato moltiplicando per tale coefficiente il prezzo di acquisto.

Qualora per un prodotto venga fissato un deprezzamento conformemente all'articolo 8, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1883/78 il calcolo della scorta media deve essere effettuato prima dell'applicazione di ogni deprezzamento di cui il valore medio tiene conto.

2. Qualora, nella normativa che disciplina le organizzazioni comuni dei mercati, sia previsto che il pagamento del prodotto acquistato dall'organismo d'intervento possa aver luogo soltanto dopo lo scadere di un termine minimo di un mese dopo la data di presa in consegna, la scorta media calcolata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 è ridotta di un quantitativo che risulta dal seguente calcolo:

$$\frac{Q \times N}{12}$$

dove:

Q = quantitativi acquistati durante l'esercizio,

N = numero di mesi del termine minimo per il pagamento.

Ai fini di tale calcolo, il termine minimo indicato nella regolamentazione deve essere considerato come termine di pagamento. Un mese si considera costituito da trenta giorni. Ogni frazione di mese che superi i quindici giorni è considerata come un mese intero, ogni frazione uguale o inferiore a quindici giorni non è presa in considerazione per questo calcolo.

Qualora, dopo la riduzione di cui al primo comma, il calcolo della giacenza media a fine esercizio dia un risultato negativo, il saldo negativo è riportato sulla giacenza media calcolata per l'esercizio successivo.

3. Qualora per la vendita del prodotto da parte dell'organismo d'intervento la normativa che disciplina le organizzazioni comuni dei mercati o i bandi di gara emanati per tali vendite prevedano un eventuale termine di prelievo del prodotto, previo pagamento da parte dell'acquirente, e qualora detto termine sia superiore a trenta giorni, le spese di finanziamento calcolate in base alle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti sono ridotte dell'importo risultante dal seguente calcolo:

$$\frac{V \times J \times i}{365}$$

dove:

V = importo pagato dall'acquirente,

J = numero dei giorni intercorrenti tra il ricevimento del pagamento ed il prelievo del prodotto, diminuito di 30 giorni,

i = tasso d'interesse di cui all'articolo 3.

(¹) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.

4. Per le vendite di prodotti agricoli da parte dell'organismo d'intervento, basate su specifici regolamenti comunitari, qualora il termine effettivo del pagamento dopo il ritiro dei prodotti sia superiore a trenta giorni, le spese di finanziamento calcolate secondo le disposizioni che figurano nei paragrafi precedenti sono maggiorate di un importo risultante dal seguente calcolo:

$$\frac{M \times D \times i}{365}$$

dove:

M = importo pagato dall'acquirente

D = numero dei giorni intercorrenti tra il ritiro del prodotto e la ricezione del pagamento, diminuito di 30 giorni,

i = tasso d'interesse di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Il tasso d'interesse di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è fissato al 7 %.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Articolo 4

1. Se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico.

2. Per il periodo che decorre dal 1° dicembre 1986 il tasso d'interesse specifico è fissato:

— al 6 % per la Germania,

— al 6 % per i Paesi Bassi.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 467/77 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 412/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1988****recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 115/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 115/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 353/88 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ⁽⁵⁾,

durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 6 % per il terzo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 3,51 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 115/88 è sostituito dall'importo di 8,83 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 12 del 16. 1. 1988, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 413/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1988****recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 215/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari dell'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 215/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 362/88 ⁽⁴⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari dell'Egitto;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di carciofi originari dell'Egitto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 29,92 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 215/88 è sostituito dall'importo di 40,55 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 21 del 27. 1. 1988, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1988, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 414/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 396/88 ⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1988, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	40,96 ⁽¹⁾
1701 11 90	40,96 ⁽¹⁾
1701 12 10	40,96 ⁽¹⁾
1701 12 90	40,96 ⁽¹⁾
1701 91 00	50,05
1701 99 10	50,05
1701 99 90	50,05

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 415/88 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1988****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 259/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 373/88 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 259/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 259/88 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 26 del 30. 1. 1988, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 37 del 10. 2. 1988, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1988, che modifica i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,5005	—
1702 20 90	0,5005	—
1702 30 10	—	58,04
1702 40 10	—	58,04
1702 60 10	—	58,04
1702 60 90	0,5005	—
1702 90 30	—	58,04
1702 90 60	0,5005	—
1702 90 71	0,5005	—
1702 90 90	0,5005	—
2106 90 30	—	58,04
2106 90 59	0,5005	—

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 19 gennaio 1988

che dà scarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1985 riguardante le sezioni I (Parlamento), II (Consiglio), III (Commissione), IV (Corte di giustizia), V (Corte dei conti)

(88/79/CECA, CEE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 ottavo,
- visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206 ter,
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180 ter,
- visto il bilancio per l'esercizio finanziario 1985,
- visti i conti di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 1985⁽¹⁾,
- vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1985 accompagnata dalle risposte delle istituzioni⁽²⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio (doc. C2-11/87),
- visti la sua risoluzione del 7 aprile 1987⁽³⁾ contenuta nella relazione interlocutoria della commissione per il controllo di bilancio, i documenti di lavoro allegati a tale relazione, nonché i pareri della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, della commissione per i trasporti, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per i diritti della donna (doc. A2-7/87),

1. dà scarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio 1985 sulla base dei seguenti importi :

a) Entrate e spese per l'esercizio finanziario 1985 :

1. Entrate

(ECU)

Entrate per l'esercizio 1985	28 085 103 908,80
Riporti dall'esercizio 1984 scaduti	127 331 029,93
Fondi derivanti da riporti dall'esercizio 1984	1 000 000,00
Totale	28 213 434 938,73

2. Spese

Pagamenti effettuati per l'esercizio	28 222 659 290,62
Perdite di cambio	14 714 491,47
Totale	28 237 373 782,09

3. Saldo dell'esercizio (1-2) (disavanzo)

— 23 938 843,36

⁽¹⁾ COM(86) 208 — 212 def.

⁽²⁾ GU n. C 321 del 15. 12. 1986.

⁽³⁾ GU n. C 125 dell'11. 5. 1987, pag. 45.

b) Bilancio finanziario al 31 dicembre 1985 :

ATTIVO		PASSIVO	
Valori immobilizzati	10 863 520 545	Capitali permanenti	11 039 402 947
Valori di gestione	33 223 406	Debiti a breve termine	4 317 155 454
Valori realizzabili	3 179 504 682	Conti di tesoreria	54 700 333
Conti di tesoreria	1 396 173 360	Conti di regolarizzazione	310 565 061
Conti di regolarizzazione	249 401 802		
Totale	15 721 823 795	Totale	15 721 823 795

2. riporta le proprie osservazioni nella risoluzione facente parte della presente decisione ;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione contenente le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla relativa pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

Fatto a Strasburgo, il 19 gennaio 1988.

Il Presidente

PLUMB

RISOLUZIONE

sull'adempimento, da parte della Commissione, delle richieste indicate nella risoluzione del Parlamento, del 7 aprile 1987, concernente il rinvio della concessione del discarico relativo all'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1985

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la risoluzione del 7 aprile 1987 in cui illustra i motivi per i quali la decisione sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1985 ha dovuto essere differita ⁽¹⁾,
 - vista la relazione della Commissione delle Comunità europee sulle misure adottate per dare seguito alle osservazioni formulate nella suddetta risoluzione (COM(87) 372 def.),
 - vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento sul finanziamento del bilancio comunitario (COM(87) 101 def.) e i documenti della Commissione a essa connessi (COM(87) 376 def., 400 def., 410 def., 420 def. e 430 def.),
 - vista la relazione della Commissione sul rafforzamento della lotta alle frodi a carico del bilancio comunitario,
 - vista la sua risoluzione del 18 novembre 1987 concernente le proposte della Commissione relative al futuro finanziamento della Comunità ⁽²⁾,
 - vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (doc. A2-259/87),
- A. considerando che, a norma dell'articolo 85, terzo comma del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, le istituzioni comunitarie devono adottare ogni misura utile per dare seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico,
- B. considerando di avere deciso di rinviare la concessione del discarico a causa della disastrosa situazione finanziaria della Comunità e perché, sussistendo notevoli riserve sull'efficacia della gestione finanziaria e sulla completezza nella presentazione dei conti, non era possibile esprimere nel complesso un giudizio positivo,
- C. considerando che anche la gestione carente e disordinata delle finanze da parte degli Stati membri pregiudica seriamente la capacità della Comunità di assolvere appieno i suoi compiti,
1. rileva che la grave crisi finanziaria della Comunità è in parte imputabile al fatto che quest'ultima non è riuscita a imporre, nei confronti degli Stati membri, la sua autonomia finanziaria per quanto riguarda la configurazione delle entrate e delle spese; è consapevole che a tale situazione ha contribuito spesso anche la mancanza del rigore

necessario a una sana gestione finanziaria; chiede pertanto che in futuro si tenga maggiormente conto, in fase di legiferazione e di esecuzione del bilancio, dei giudizi e delle raccomandazioni formulate nell'ambito del controllo parlamentare di bilancio e del controllo finanziario, nonché della Corte dei conti;

2. è del parere che alla crisi finanziaria della Comunità abbia contribuito anche una politica agricola dagli obiettivi sbagliati e in parte privi di coordinamento, che è stata concepita senza tener conto delle conseguenze finanziarie a lungo termine, ha comportato un'utilizzazione antieconomica degli stanziamenti e continuerà a gravare per anni sul bilancio con spese che possono essere definite unicamente come uno spreco palese delle risorse comunitarie, già di per sé limitate; ritiene che a questo continuo sperpero si potrà porre termine soltanto con una coraggiosa decisione politica di smaltimento delle scorte e che il contribuente comunitario dovrà essere correttamente informato delle motivazioni economiche alla base di tale decisione;

3. riconosce che le proposte e le misure adottate dimostrano l'impegno della Commissione a risanare le finanze comunitarie e ad assicurare una sana gestione finanziaria; prende atto dei miglioramenti realizzati nella presentazione dei conti ma si attende che in futuro vengano quantificati e resi noti anche gli oneri potenziali di bilancio derivanti da garanzie e cauzioni prestate; rileva tuttavia che, per realizzare le riforme auspiccate, saranno necessari ulteriori e prolungati sforzi e un lavoro minuzioso, sia sotto il profilo legislativo sia per quanto riguarda le disposizioni amministrative e la loro attuazione pratica;

4. è disposto, nonostante i modesti progressi finora realizzati, a concedere il discarico per sostenere gli sforzi compiuti dalla Commissione nelle discussioni con il Consiglio e la sua vasta attività propositiva per il miglioramento del finanziamento del bilancio e della sua esecuzione; raccomanda tuttavia di non discostarsi in alcun modo dai principi stabiliti dal Parlamento per il riordino delle finanze comunitarie;

5. invita gli Stati membri a fornire alla Corte dei conti tutte le informazioni necessarie ai fini del controllo delle entrate provenienti dall'IVA e a farle eseguire tutte le verifiche a esso connesse; chiede alla Commissione di adire la Corte di giustizia in caso di siffatte violazioni della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri;

6. Si compiace dell'intenzione manifestata dalla Commissione di istituire un'unità amministrativa per intensificare la lotta contro le frodi; auspica tuttavia che vengano presentate proposte sulle misure di natura legislativa e organizzativa da adottare, di concerto con gli Stati membri, ai fini di un'efficace lotta contro le frodi;

⁽¹⁾ GU n. C 125 dell'11. 5. 1987, pag. 45.

⁽²⁾ Vedi processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 2.

7. chiede alla Commissione di elaborare disposizioni in base alle quali il valore delle scorte possa venire rettificato all'inizio di ciascun esercizio finanziario secondo criteri verificabili ;

8. riconosce che l'introduzione dei cosiddetti stabilizzatori di bilancio può contribuire a tenere maggiormente sotto controllo le spese agricole e ad assicurare un equilibrio sui mercati agricoli, ma rileva che una sana gestione finanziaria presuppone anche una chiara definizione di obiettivi, un calcolo preventivo quanto più possibile accurato dei risultati economici attesi dalle misure di finanziamento e un'applicazione rigorosa dei criteri quantitativi e qualitativi ;

9. ritiene che la mancanza di una fissazione quantitativa e di chiari criteri di selezione per gli obiettivi macroeconomici da realizzare impedisca un efficiente funzionamento dei fondi e un controllo efficace ; si attende che nel quadro dei regolamenti di attuazione vengano stabilite disposizioni precise per quanto concerne il coordinamento tra i vari fondi, la collaborazione con gli Stati membri e la valutazione delle attività dei fondi mediante un'analisi costi/benefici ;

10. si compiace degli sforzi compiuti dalla Commissione per assicurare l'annualità del bilancio con l'abolizione dei riporti automatici ; esige tuttavia un'informazione tempestiva ed esauriente dell'autorità di bilancio in merito agli stanziamenti da annullare nonché la presentazione di proposte relative ai riporti all'esercizio successivo ;

11. reputa inadeguata la risposta data dalla Commissione circa la necessità di un parere della Commissione in merito alla legittimità e all'eseguitività del bilancio adottato e si attende che, all'atto della chiusura delle future procedure di bilancio, essa formuli un parere chiaro e univoco ;

12. ritiene opportuno che in futuro le proposte orientative della Commissione concernenti l'aiuto tecnico e finanziario a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi latino-americani siano trasmesse al Consiglio in tempo utile per consentire al Parlamento di tenere conto della decisione del Consiglio nell'ambito della procedura di bilancio cui si riferiscono gli stanziamenti in questione ; raccomanda altresì che la Commissione tenga conto per questi aiuti, al momento dell'elaborazione del bilancio, del principio della classificazione di bilancio, come indicato al punto 10.21 della relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 1985 ;

13. raccomanda alla Commissione di fare pienamente uso del diritto di iniziativa conferitole dai trattati di Roma per far valere le esigenze della Comunità nei confronti del Consiglio ;

14. considera inopportuno che la responsabilità per la totalità delle spese agricole e quindi per il 70 % del bilancio comunitario sia di fatto attribuita a un solo commissario ; propone alla Commissione di rivedere la propria organizzazione interna al fine di assicurare che il commissario competente per il bilancio sia più strettamente collegato alla gestione delle spese agricole comunitarie.

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

dell'8 febbraio 1988

che sospende alcune preferenze tariffarie generalizzate per il 1988, per quanto riguarda i prodotti siderurgici originari della Repubblica di Corea

(88/80/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Le preferenze tariffarie generalizzate concesse con la decisione 87/564/CECA⁽¹⁾ sono sospese per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 1988.

Essa non è applicabile alle merci per cui si apporta la prova che sono state spedite nella Comunità prima del 14 dicembre 1987.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1988.

Il Presidente

I. KIECHLE

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 111.

BILANCIO ESTIMATIVO DEL CONSIGLIO

dell'8 febbraio 1988

**relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi
destinati all'ingrasso, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988**

(88/81/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

ADOPTA IL PRESENTE BILANCIO ESTIMATIVO:**Introduzione**

L'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che ogni anno, anteriormente al 1° dicembre, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisca un bilancio estimativo relativo ai giovani bovini maschi che possono essere importati in base al regime previsto dal suddetto articolo. Tale bilancio tiene conto sia delle disponibilità previste nella Comunità di giovani bovini destinati all'ingrasso, sia del fabbisogno degli allevatori comunitari. Inoltre, conformemente al suo articolo 31, nell'applicazione del regolamento precitato deve essere tenuto conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi degli articoli 39 e 110 del trattato.

I**Disponibilità comunitarie di giovani bovini**

Il presente bilancio si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988. Esso è stato elaborato sulla base degli elementi a disposizione della Commissione ed in funzione dello sviluppo prevedibile nel 1988 delle disponibilità e del fabbisogno di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso nella Comunità.

Tenuto conto del numero di femmine riproduttrici (vacche e giovenche) previsto per il 1988 (circa 36 720 000 capi), si prevedono, nel corso dello stesso anno, nascite di vitelli dell'ordine di 29 560 000 capi. La produzione nel

corso dell'anno di vitelli maschi sarebbe quindi dell'ordine di 14 780 000 capi.

II**Fabbisogno comunitario**

Il numero di macellazioni di vitelli maschi previsto nel 1988, in base alle informazioni raccolte presso gli Stati membri, dovrebbe aggirarsi sui 4 000 000 capi.

Il numero di animali maschi destinati ad essere macellati, come buoi, manzi ingrassati, nonché torelli destinati alla riproduzione dovrebbe aggirarsi su 10 944 000 capi. Tenuto conto delle indicazioni fornite dagli Stati membri e delle previsioni che precedono, è da prevedere che nel 1988 il fabbisogno degli allevatori comunitari di giovani bovini maschi da ingrasso sarà di 10 944 000 capi.

Ne risulta che il fabbisogno globale della Comunità di vitelli maschi sarà nel 1988 di 14 944 000 capi.

Questo fabbisogno potrà essere soddisfatto soltanto in parte dalle disponibilità comunitarie di detti animali che saranno dell'ordine di 14 780 000 capi.

Il prevedibile disavanzo comunitario per il 1988 di vitelli maschi da ingrasso può dunque essere stimato a circa 164 000 capi.

Conclusioni

Il bilancio estimativo dei giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi destinati all'ingrasso e che possono essere importati nel 1988 nel quadro del regime di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 164 000 capi.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

I. KIECHLE

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

BILANCIO ESTIMATIVO DEL CONSIGLIO**dell'8 febbraio 1988****relativo alle carni bovine destinate all'industria di trasformazione per il periodo
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988****(88/82/CEE)****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 808/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

ADOPTA IL PRESENTE BILANCIO ESTIMATIVO:**Introduzione**

L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che ogni anno, anteriormente al 1° dicembre, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisca un bilancio estimativo delle carni che possono essere importate in base al regime previsto da detto articolo.

Il presente bilancio si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988. Esso è stato elaborato sulla base degli elementi a disposizione della Commissione ed in funzione delle previsioni formulabili attualmente. Esso risulta, da un lato, dalla valutazione del fabbisogno dell'industria e, dall'altro, dalle disponibilità della Comunità di carni delle qualità e presentazioni atte all'utilizzazione industriale, in denominate « carni da trasformazione ».

Il fabbisogno dell'industria di carni da trasformazione è stato valutato sulla base dei quantitativi di carni fresche o congelate utilizzate ogni anno.

Le disponibilità delle Comunità di carni da trasformazione sono state valutate in funzione dei quantitativi di carni fresche utilizzate normalmente a questo fine.

Nell'adottare il presente bilancio estimativo il Consiglio ha tenuto conto del fatto che, conformemente al suo articolo 31, il regolamento (CEE) n. 805/68 deve essere applicato in modo da tener conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi degli articoli 39 e 110 del trattato.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

I**Disponibilità di carni da trasformazione**

Secondo i dati forniti dagli Stati membri alla Commissione nel settembre 1987, le disponibilità comunitarie di carni fresche da trasformazione di produzione interna possono essere valutate per il 1988 a 1 150 000 tonnellate espresse in carni con osso.

È da ritenersi inoltre che, alla fine del 1987, le disponibilità giacenti al pubblico ammasso nella Comunità, provenienti da acquisti d'intervento e rispondenti ai requisiti richiesti per le carni da trasformazione, ammontano a 315 800 tonnellate espresse in carni con osso.

Pertanto si può considerare che, alla fine del 1987, esisteranno scorte di carni giacenti nei magazzini frigoriferi, risultanti dalla concessione di aiuti all'ammasso privato di carcasse, mezzene, quarti posteriori e quarti anteriori di bovini. I quantitativi globali di tali carni, rispondenti ai requisiti richiesti per le carni da trasformazione, possono essere valutati intorno alle 15 000 tonnellate di carni con osso.

Con effetto dal 1° gennaio 1988 la Comunità ha aperto un contingente tariffario di 53 000 tonnellate di carni congelate disossate, corrispondenti a 68 831 tonnellate espresse in carni con osso.

L'esperienza dimostra che, nell'ambito di questo contingente, verranno importate nel 1988 per la trasformazione 7 000 tonnellate di carni congelate espresse in carni con osso.

Per il 1988 i quantitativi di carne originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, che potranno essere importati nella Comunità e rispondenti ai requisiti dell'industria di trasformazione, possono essere valutati a 8 000 tonnellate espresse in carne con osso.

Le disponibilità totali destinate alla trasformazione per il 1988 saranno pertanto le seguenti:

	(in tonnellate)
— carni fresche :	1 150 000
— carni congelate acquistate all'intervento :	315 800
— carni congelate immagazzinate in base al regime dell'aiuto all'ammasso privato :	15 000
— carni congelate importate nell'ambito del contingente GATT :	7 000
— carni congelate importate in base alla convenzione ACP :	8 000
Totale	1 495 800

II

**Fabbisogno dell'industria di carni
da trasformazione**

Secondo i dati forniti dagli Stati membri alla Commissione nel settembre 1987 il fabbisogno comunitario di carni da trasformazione può essere valutato per il 1988 a 1 296 450 tonnellate espresse in carne con osso.

Tale cifra comprende il fabbisogno delle industrie che producono le conserve di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68. Quest'ultimo quantitativo è stimato a 192 000 tonnellate.

Conclusioni

Da quanto precede risulta che le disponibilità comunitarie di carni da trasformazione supereranno nel 1988 il fabbisogno dell'industria.

Tuttavia, data la necessità di tener conto nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi degli articoli 39 e 110 del trattato e vista soprattutto l'importanza che le importazioni in questione hanno per le relazioni commerciali tra la Comunità ed i paesi terzi fornitori, il bilancio estima-

tivo di carni destinate all'industria di trasformazione e che possono essere importate nel 1988 nel quadro del regime di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 12 000 tonnellate.

Si è deciso, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 di dividere questo quantitativo in modo che :

- 8 500 tonnellate di carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti altri componenti caratteristici della carne della specie bovina e della gelatina siano ammissibili per una sospensione totale del prelievo, e
- 3 500 tonnellate di carni destinate all'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui al primo trattino, siano ammissibili per una sospensione totale o parziale del prelievo.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. KIECHLE